



**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
**PROVINCIA DI CATANIA**

-----

**Regolamento ICI**

-----

**CAPO I° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**ART.1**

**OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili. In particolare, con il presente regolamento, vengono dettate norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia ICI e viene disciplinata l'attività di liquidazione ed accertamento dell'imposta.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 30 dicembre 507 n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

**CAPO II° - NORME ANTIELUSIVE**

**ART. 2**

**IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI CON  
SGRAVI AI LUOGHI DI CULTO.**

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs del 30 dicembre 1992, n° 504, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano

anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'Ente non commerciale utilizzatore.

### **ART. 3**

#### **AREE FABBRICABILI DEROGHE**

Ferma restando la definizione di area fabbricabile contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. b del D.Lgs 504/92, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, come definiti nell'art. 9, comma 1, del medesimo D.Lgs 504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, a condizione che:

a) la qualifica del soggetto passivo di coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n° 9, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia o malattia;

#### **ART. 3 bis**

L'immobile cui viene attribuita la maggiore detrazione d'imposta ai fini ICI, per l'importo fissato annualmente, è individuato dall'unità immobiliare destinata a residenza principale del contribuente e catastalmente classificato come categoria A (abitativa).

Sono altresì considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in Catasto.

#### **ART. 3 ter**

L'immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea diretta di primo grado, viene considerato come abitazione principale, applicando l'eventuale aliquota ridotta e la detrazione per questa previste.

La prima applicazione della norma, al fine di poter stabilire l'incidenza sul gettito annuale dell'imposta ed individuare il numero di immobili che possono usufruire dell'agevolazione, sarà attuata con l'aliquota normale e con la detrazione per abitazione principale decurtata del 50%.

In ogni caso dal secondo anno di entrata in vigore del presente regolamento, la norma dovrà avere completa attuazione.

## **CAPO III° - NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA' FISCALI**

### **ART. 4**

#### **FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI.**

Ai fini dell'applicazione della riduzione al 50 per cento dell'imposta, prevista dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs 30 dicembre 1992 n° 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, con il termine "inagibilità" o "inabitabilità" si intende il degrado fisico sopravvenuto dell'edificio non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

- a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b) i muri perimetrali o di confine presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale.
- ◆ Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
  - ◆ L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
    - a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio tecnico comunale;
    - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15.

Il Comune si riserva comunque di accertare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi di quanto previsto nel precedente punto b), mediante l'Ufficio tecnico comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

### **ART. 5**

#### **VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE**

1. Fermo restando il principio generale secondo cui l'imposta è dovuta dai soggetti passivi proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si considerano, tuttavia, regolari i versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, qualora il versamento complessivo corrisponda

all'intera imposta dovuta per l'immobile condiviso. Tale disposizione ha carattere retroattivo.

## **CAPO IV° - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

### **ART. 6 FACOLTÀ DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

La Giunta Municipale può stabilire periodicamente criteri selettivi per le operazioni di liquidazione e di accertamento dell'imposta.

### **ART. 7 DISCIPLINA DEI CONTROLLI**

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs 15 dicembre 1997, n° 446, è istituito in questo Comune un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributario del Comune;

2. Il fondo speciale di cui al precedente comma verrà alimentato annualmente destinando una percentuale che andrà dall'1% al 3% del gettito complessivo dell'ICI.

Tale misura verrà fissata annualmente dalla Giunta Municipale, su proposta del funzionario responsabile, con delibera da adottarsi prima dell'approvazione del progetto di bilancio.

Nel caso in cui non verrà adottato alcun provvedimento si intenderà confermata la percentuale dell'anno precedente.

In fase di prima applicazione il fondo sarà costituito con una somma pari al 2% del gettito complessivo dell'ICI.

3. Le somme di cui al precedente punto saranno utilizzate per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'Ufficio Tributi, per l'attivazione di collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti ai fini della lotta all'evasione, nonché per l'attribuzione di premi incentivanti al personale che parteciperà all'attività di accertamento.

4. Il Funzionario Responsabile, qualora nel corso dell'attività di accertamento si renda necessario, può chiedere la collaborazione di altri dipendenti, appartenenti ad altri uffici, ritenuti in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento di

determinate linee di attività legate alla fase di accertamento. A tale personale, potranno essere attribuiti premi incentivanti come per il personale dell'Ufficio Tributi.

## **ART. 8 UTILIZZAZIONE DEL FONDO**

1. La liquidazione dei compensi incentivanti a favore del personale che ha partecipato all'attività di accertamento sarà disposta dal funzionario responsabile entro il 30 aprile dell'anno successivo.

2. Per l'attribuzione dei compensi incentivanti al personale, si farà riferimento agli effettivi risultati conseguiti a seguito dell'attività di accertamento. In particolare modo la somma da ripartire, nei limiti della disponibilità del fondo alimentato secondo quanto previsto nel punto 2 dell'art. 11 del presente regolamento, sarà calcolata nella misura del 10% della maggiore imposta accertata a seguito della emissione di avvisi di accertamento che si sono resi definitivi.

## **ART. 9 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. E' introdotto in questo Comune, per l'Imposta Comunale sugli immobili, l'istituto dell'accertamento con adesione da parte del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19 giugno 1997 n° 218, in quanto compatibili, e come recepito dall'apposito Regolamento Comunale.

## **CAPO V° - RISCOSSIONE**

## **ART. 10 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI CONSEQUENTI AD ACCERTAMENTI**

1. I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dai contribuenti nel seguente modo:

- a) su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
- b) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
- c) tramite sistema bancario, previa stipula di apposita convenzione con le banche locali.

**ART. 11**  
**DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI**

1. Con deliberazione della Giunta Municipale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

**ART. 12**  
**RIMBORSO DELL'IMPOSTA**  
**PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f, del D.Lgs n° 446 del 15 dicembre 1997, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongono l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'art. 31 comma 10, della Legge 17 agosto 1942, n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

2. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs n° 504 del 30 dicembre 1992. Il rimborso compete per un periodo non eccedente i 5 anni.

## **CAPO V° - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 13**

#### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999 –

### **ART. 14**

**OMISSIS**

### **ART. 15**

Detraibilità per intero della quota ICI per i terreni edificabili sottoposti a vincoli di inedificabilità assoluta -